

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 699/2000 della Commissione del 3 aprile 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 700/2000 della Commissione, del 3 aprile 2000, relativo alla fornitura di prodotti della pesca a titolo di aiuto alimentare	3
★ Regolamento (CE) n. 701/2000 della Commissione, del 3 aprile 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo	6
Regolamento (CE) n. 702/2000 della Commissione, del 3 aprile 2000, che stabilisce, per il mese di marzo 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero	8
Regolamento (CE) n. 703/2000 della Commissione, del 3 aprile 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	10
Regolamento (CE) n. 704/2000 della Commissione, del 3 aprile 2000, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricultura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	12
Regolamento (CE) n. 705/2000 della Commissione, del 3 aprile 2000, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele	14
Regolamento (CE) n. 706/2000 della Commissione, del 3 aprile 2000, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	16
Regolamento (CE) n. 707/2000 della Commissione, del 3 aprile 2000, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	19



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Commissione

2000/262/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 luglio 1999, relativa all'aiuto di Stato concesso dall'Italia al cantiere navale INMA tramite la holding pubblica Itainvest (ex GEPI) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2532]** 21

2000/263/CE:

- * **Raccomandazione della Commissione, del 20 marzo 2000, recante modifica della raccomandazione 98/511/CE sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 1 — Fissazione dei prezzi di interconnessione) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 651]** 30
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999)** 35
- * **Rettifica della decisione 2000/139/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, recante nomina di un membro supplente e di un membro titolare tedeschi del Comitato delle regioni (GU L 47 del 19.2.2000)** 35

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 699/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2000**

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 aprile 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	143,9
	204	94,3
	999	119,1
0707 00 05	068	130,6
	628	149,6
	999	140,1
0709 90 70	052	100,6
	204	44,2
	999	72,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	67,1
	204	37,9
	212	50,7
	220	28,7
	624	55,7
	999	48,0
0805 30 10	052	35,3
	220	72,1
	600	74,1
	999	60,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,7
	400	83,6
	404	85,7
	508	78,6
	512	92,6
	528	88,6
	720	66,3
	804	105,9
	999	86,0
	0808 20 50	388
512		69,6
528		71,3
999		70,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 700/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2000
relativo alla fornitura di prodotti della pesca a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1 lettera b),
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato prodotti della pesca ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l'aiuto alimentare comunitario ⁽²⁾. È necessario precisare

in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti della pesca ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

ALLEGATO

LOTTI A e B

1. **Azioni n.:** 84/99 (A); 85/99 (B)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma. Tel.: (39-06) 65 13 29 88; telefax: 65 13 28 44/3; telex: 626675 WFP I
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Serbia o Montenegro
5. **Prodotto da mobilitare:** conserve di sgombro all'olio vegetale
6. **Quantitativo totale (t nette):** 200
7. **Numero di lotti:** 2 (A: 100 tonnellate; B: 100 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: Sgombri (*Scomber scombrus* o *Scomber japonicus*) provenienti dall'ultima campagna di pesca e presentati sotto forma di fette/tranci tipo salmone (pezzi interi senza testa, visceri e coda)
9. **Condizionamento** ⁽⁶⁾: GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [14.0 A, B e C2]
10. **Etichettatura o marcatura** ⁽⁵⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [VIII.A.3]
 - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese e serbo-croato
 - Diciture complementari: «Date d'expiration: ...» (data di fabbricazione + 2 anni).Qualora le diciture richieste non possano essere stampate sulle scatole, occorre stamparle su un'etichetta autoadesiva applicata ad ogni scatola. La data di produzione e la data di scadenza devono essere stampate sulle scatole e non sulle etichette autoadesive.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità. Il prodotto deve provenire dalla Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** franco fabbrica
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
 - porto o magazzino di transito: —
 - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
 - 1° termine: A: 15-28.5.2000; B: 29.5-11.6.2000
 - 2° termine: A: 29.5-11.6.2000; B: 12-25.6.2000
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
 - 1° termine: —
 - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
 - 1° termine: 18.4.2000
 - 2° termine: 2.5.2000
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles; telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione:** —

Note:

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel. (32-2) 295 14 65], Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:
— certificato sanitario
- (⁵) In deroga al disposto della GU C 114, il testo del punto VIII.A.3.c) è sostituito dal seguente «la dicitura "Comunità europea"».
- La marcatura in serbo-croato dev'essere fatta come segue:
«Evropska Zajednica
Konzervirana skuša u biljnom ulju»
- Le dimensioni delle diciture e della bandiera sono adattate alle dimensioni delle scatole. I cartoni sono contrassegnati su entrambe le facce laterali più grandi.
- (⁶) In deroga al disposto della GU C 267 del 13.9.1996, il peso netto delle scatole dev'essere di 400/500 gr.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 701/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2000**

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È utile precisare il tenore di materia grassa del latte per alcuni prodotti assimilati ai PG 2, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2000⁽⁴⁾.
- (2) In caso di fissazione anticipata, è opportuno adeguare il tasso della restituzione applicabile ai prodotti di base utilizzati nelle merci non comprese nell'allegato I secondo regole identiche a quelle applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni relative ai prodotti di base esportati allo stato naturale.
- (3) Nel contesto del rispetto degli impegni internazionali dell'Unione, è necessario chiarire le disposizioni dell'articolo 6B, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1222/94, per permettere il rilascio dei titoli durante il periodo transitorio.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo trattino della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 45.

«— il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 90 11 e 0404 90 21, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o uguale a 1,5 %,

sono assimilati al latte scremato in polvere di cui all'allegato A (PG 2).»

- 2) All'articolo 1, paragrafo 2, il testo del secondo trattino della lettera d) è sostituito dal testo seguente:

«— il latte, la crema di latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 13, 0403 90 19, 0403 90 23 e 0404 90 29, in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 1,5 % e inferiore a 45 %,

sono assimilati al latte intero in polvere di cui all'allegato A (PG3).»

- 3) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

«Il tasso della restituzione, determinato alle condizioni di cui al comma precedente, è adeguato secondo regole identiche a quelle applicabili in materia di fissazione anticipata delle restituzioni relative ai prodotti di base esportati allo stato naturale, utilizzando però i coefficienti di conversione stabiliti nell'allegato E per i prodotti trasformati a base di cereali.

Il comma precedente non si applica alle domande di fissazione anticipata presentate fino al 24 marzo 2000 compreso.»

- 4) All'articolo 6B, paragrafo 8, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Se ritiene che possa essere messo in questione il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione europea, la Commissione può applicare un coefficiente di riduzione alle domande di titolo in esame, tenendo conto del metodo di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4. Può inoltre sospendere il rilascio dei titoli.

La Commissione pubblica il coefficiente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro quattro giorni lavorativi a decorrere dal giorno della comunicazione delle domande di cui al primo comma.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 702/2000 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2000****che stabilisce, per il mese di marzo 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente; tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1°

gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

- (2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di marzo 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di marzo 2000 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2000.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 aprile 2000, che stabilisce, per il mese di marzo 2000, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici		
1 EUR =	7,44742	corone danesi
	333,843	dracme greche
	8,40289	corone svedesi
	0,611416	lire sterline

REGOLAMENTO (CE) N. 703/2000 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2000****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 698/2000 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

⁽⁵⁾ GU L 81 dell'1.4.2000, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 aprile 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	15,09	9,08
1701 11 90 ⁽¹⁾	15,09	15,38
1701 12 10 ⁽¹⁾	15,09	8,85
1701 12 90 ⁽¹⁾	15,09	14,87
1701 91 00 ⁽²⁾	18,87	17,20
1701 99 10 ⁽²⁾	18,87	11,75
1701 99 90 ⁽²⁾	18,87	11,75
1702 90 99 ⁽³⁾	0,19	0,45

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 704/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2000

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2000.

Esso si applica dal 5 al 18 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 5 al 18 aprile 2000

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	9,34	10,31	24,93	12,20
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	7,21	8,49	10,76	10,31
Marocco	12,42	14,94	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 705/2000 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2000****che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore piccolo originarie di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 704/2000 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore piccolo originarie di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

(6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di rose a fiore piccolo (codice NC ex 0603 10 10) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2000.

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 2.8.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 706/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2000
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 672/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 672/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 672/2000 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 80 del 31.3.2000, pag. 23.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	26,09	16,09
	di qualità media ⁽¹⁾	36,09	26,09
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	23,77	13,77
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	23,77	13,77
	di qualità media	73,27	63,27
	di bassa qualità	85,10	75,10
1002 00 00	Segala	76,90	66,90
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	76,90	66,90
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	76,90	66,90
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	87,31	77,31
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	87,31	77,31
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	76,90	66,90

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 31.3.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	125,77	108,08	98,21	94,73	155,19 (**)	145,19 (**)	108,10 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	5,47	3,51	4,78	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	31,73	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 17,01 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,77 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 707/2000 DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2000****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 666/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 666/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esporta-

zione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 666/2000 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.
⁽³⁾ GU L 80 del 31.3.2000, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 aprile 2000, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	43,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	40,50
1001 90 99 9000	03	24,00	1101 00 15 9150	01	37,50
	02	0	1101 00 15 9170	01	34,50
1002 00 00 9000	03	55,00	1101 00 15 9180	01	32,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	18,00	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	01	68,50
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	0 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	0 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	27,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

relativa all'aiuto di Stato concesso dall'Italia al cantiere navale INMA tramite la holding pubblica Itainvest (ex GEPI)

[notificata con il numero C(1999) 2532]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato ⁽¹⁾ gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detto articolo e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Nell'ambito del monitoraggio della decisione della Commissione del 17 luglio 1996 ⁽²⁾ concernente il gruppo pubblico GEPI (divenuto Itainvest dal 12 settembre 1997 e citato in prosieguo sotto questa nuova denominazione), i responsabili del gruppo hanno riconosciuto di avere concesso, nel 1997, ad una delle loro controllate al 100 %, ossia al cantiere navale INMA, un apporto finanziario di ± 100 miliardi di ITL (51,6 milioni di EUR) per coprire le perdite registrate dal cantiere nel 1996-1997. La Commissione ha quindi rivolto alle autorità italiane una richiesta formale di informazioni in data 1° ottobre 1998. Con lettera del 9 novembre 1998, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha fornito le informazioni richieste trasmettendo i bilanci dell'impresa dal 1992 al 1997.
- (2) Con lettera del 19 gennaio 1999, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei riguardi di tale aiuto. Le autorità italiane hanno fatto pervenire le loro osservazioni alla Commissione

⁽¹⁾ GU C 63 del 5.3.1999, pag. 2.

⁽²⁾ GU C 5 del 9.1.1997, pag. 3.

con lettera della Rappresentanza permanente n. 3896 del 2 marzo 1999. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ con l'invito agli interessati a presentare le loro osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni da parte degli interessati. Essa le ha trasmesse all'Italia in vista di eventuali commenti che le sono pervenuti con lettera del 30 giugno 1999.

II. DESCRIZIONE

- (3) Dall'esame dei bilanci del cantiere navale INMA risultava anzitutto che l'esercizio 1996 si era chiuso con una perdita di 21,4 miliardi di ITL (11 milioni di EUR). Il Consiglio di amministrazione invitava Itainvest, l'azionista principale della società, a coprire tale perdita mediante rinuncia ai crediti. L'assemblea degli azionisti del 13 novembre 1997 decideva di ripianare questa perdita, in parte con riserve legali e straordinarie per un importo di 4,68 miliardi di ITL (2,4 milioni di EUR) e il saldo con un apporto di Itainvest per 16,7 miliardi di ITL (8,6 milioni di EUR). Nell'assemblea del 24 marzo 1998, constatato che i conti dell'impresa al 30 novembre 1997 presentavano già una perdita di 81,89 miliardi di ITL (42,3 milioni di EUR), si decideva di coprire questo importo e successivamente di ricostituire in 35 miliardi di ITL (18 milioni di EUR) il capitale dell'impresa. L'azionista principale sottoscriveva il 99 % del capitale ma ne versava immediatamente soltanto i tre decimi, mentre l'1 % sottoscritto dal cantiere navale Nuovo Cantiere Apuania (NCA), ugualmente appartenente ad Itainvest, veniva integralmente versato. Infine, un'assemblea ordinaria e straordinaria svoltasi il 23 giugno 1998 approvava i conti dell'esercizio 1997 chiusi con una perdita complessiva di 103,7 miliardi di ITL (53,5 milioni di EUR) e decideva di coprire il saldo ancora scoperto di tale esercizio, pari a 21,8 miliardi di ITL (11,2 milioni di EUR). Complessivamente l'intervento di Itainvest è ammontato dunque a 155,4 miliardi di ITL (80,2 milioni di EUR).
- (4) Dai medesimi bilanci apparivano numerosi contributi erogati dalle competenti autorità italiane (dapprima ministero della Marina mercantile, successivamente ministero dei Trasporti e della Navigazione) in base alle seguenti leggi: 14 agosto 1982 n. 599; 22 marzo 1985 n. 111; 14 giugno 1989 n. 234; 24 febbraio 1994 n. 132. Benché gli aiuti a favore della costruzione navale istituiti da tali leggi fossero stati autorizzati dalla Commissione, essa non era in grado di individuare l'esatta giustificazione di ciascuno degli importi di aiuto.
- (5) La Commissione dubitava che il cantiere INMA potesse beneficiare degli aiuti, sotto il profilo della iscrizione in uno degli albi istituiti dalla legge n. 234/1989, registri speciali dei cantieri navali creati dal governo italiano per controllare efficacemente le capacità del settore. Infatti il cantiere INMA non faceva parte né dei grandi cantieri navali la cui ristrutturazione, nel contesto della legge n. 111/1985 ⁽⁴⁾ e relativo rifinanziamento ⁽⁵⁾, era stata approvata dalla Commissione, né dei piccoli e medi cantieri che avevano formato oggetto di un rifinanziamento separato ⁽⁶⁾.
- (6) L'insieme di questi elementi di fatto ha indotto la Commissione ad avviare il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, avendo ritenuto, per quanto riguarda anzitutto gli interventi di Itainvest ai fini del ripiano delle perdite e della ricapitalizzazione, che, trattandosi di un'impresa pubblica che beneficia della dotazione di fondi pubblici, essi configuravano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. Tali aiuti falsavano o rischiavano di falsare la concorrenza, favorendo un'impresa determinata. Inoltre, trattandosi di una impresa di costruzione navale, l'aiuto doveva essere esaminato alla luce della direttiva 90/684/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente gli aiuti alla costruzione navale ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/73/CE ⁽⁸⁾ e in particolare in base al suo articolo 5, paragrafo 1, il quale stabilisce che «Gli aiuti destinati a facilitare il mantenimento in attività di imprese di costruzione e di trasformazione navale, ivi compresa la copertura delle perdite, e tutti gli altri tipi di aiuti al funzionamento che non sostengono direttamente misure di ristrutturazione specifiche previste dal capitolo III possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché, insieme agli aiuti alla produzione concessi direttamente per singoli contratti di costruzione e di trasformazione navale, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, non superino il massimale espresso in percentuale del fatturato annuo realizzato dal beneficiario dell'aiuto nel settore della costruzione e della trasformazione navale.»

⁽³⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁴⁾ Aiuto n. 193/84, lettera SG(85) D/9151 del 17 luglio 1985.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 4.

⁽⁶⁾ Aiuto 192/87, Lettera SG(89) D/2375 del 21 febbraio 1989.

⁽⁷⁾ GU L 380 del 31.12.1990, pag. 27. L'applicazione di tale direttiva è stata prorogata dal regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio (GU L 332 del 31.12.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2600/97 (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 18).

⁽⁸⁾ GU L 351 del 31.12.1994, pag. 10.

- (7) Tenuto conto dei vari aiuti al funzionamento e agli investimenti, nonché dell'ammissibilità del cantiere navale INMA al beneficio di tali misure, la Commissione chiedeva di fornirle ogni informazione utile per poterne verificare la compatibilità con le regole della direttiva 90/684/CE e con le sue varie decisioni al riguardo.
- (8) Infine, la Commissione nutrivà riserve quanto al fatto che la maggioranza dei crediti bancari dell'impresa fossero stati coperti da garanzie concesse da Itainvest e che gran parte delle attività del cantiere negli ultimi anni fossero state realizzate per conto di società di armatori di cui l'impresa INMA deteneva il controllo totale o parziale (in particolare Pugliola Stargas, Tellaro di navigazione, Corsica ferries).

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (9) Nell'ambito della procedura, le autorità danesi hanno trasmesso le loro osservazioni con lettera del 21 maggio 1999, insistendo particolarmente sui problemi di capacità che registra il settore della costruzione navale nel mondo e ricordando le chiusure di cantieri intervenute in Danimarca negli ultimi anni, soprattutto a causa dell'eccesso di capacità. Nel caso particolare di INMA le autorità danesi ritengono che, se il cantiere non dovesse risultare ammissibile al beneficio degli aiuti, questi ultimi dovrebbero essere restituiti. Inoltre esse concordano con la Commissione nel censurare qualsiasi aiuto concesso in violazione della legislazione esistente.

IV. COMMENTI DELL'ITALIA

- (10) Con lettera del 2 marzo 1999 n. 3896, le autorità italiane hanno anzitutto fornito una ripartizione dettagliata, anno per anno a partire dal 1987, di tutti gli aiuti concessi, specificando l'importo di ciascuno dei contratti o degli investimenti, il tasso dell'aiuto concesso e la rispettiva base giuridica. Per quanto riguarda l'iscrizione del cantiere INMA nel registro speciale dei cantieri navali, le autorità italiane hanno indicato che l'istituzione di tale registro è effettivamente prevista dalla legge, n. 234/89, ma il decreto ministeriale attuativo è stato adottato soltanto nel febbraio 1992 e il registro è divenuto effettivamente operativo soltanto tra maggio e settembre 1993. Ai termini della legge, soltanto i cantieri iscritti in questo registro potevano beneficiare di aiuti e tali aiuti hanno pertanto potuto essere liquidati soltanto a partire dal 1993. Per quanto riguarda l'INMA, tale impresa è sempre stata considerata come un cantiere di costruzione di dimensione media. Esso non faceva parte dell'elenco cui la Commissione fa riferimento nella sua lettera, perché non poteva essere beneficiario delle misure di rifinanziamento della legge 111/1985, in quanto all'epoca aveva soltanto commesse di trasformazione e sembrava volesse consolidare tale specializzazione. Orbene, soltanto i cantieri inclusi in questo elenco potevano beneficiare del rifinanziamento, mentre erano esclusi dal beneficio di aiuti in virtù della legge n. 234/1989 per gli anni 1987-1988.
- (11) Le autorità italiane hanno inoltre indicato che l'intervento di Itainvest a copertura delle perdite si è limitato ad un importo complessivo di 120,4 miliardi di ITL (62,2 milioni di EUR), comprensivo di 16,7 miliardi di ITL (8,6 milioni di EUR) per il 1996 e 103,7 miliardi di ITL (53,5 milioni di EUR) per il 1997, non essendo stato in definitiva effettuato l'apporto di capitale per 35 miliardi di ITL (18 milioni di EUR).
- (12) Per quanto riguarda la copertura delle perdite operata nel 1997-1998, le autorità italiane ritengono che Itainvest abbia preso tutte le misure che la situazione le imponeva nella sua qualità di azionista unico del cantiere. Esse ricordano a questo riguardo l'evoluzione storica del cantiere INMA.

Dal 1980 l'impresa ha costantemente operato gli adattamenti e le ristrutturazioni necessarie in funzione delle esigenze del mercato, procedendo in particolare a una riduzione della manodopera direttamente occupata da 622 a 221 persone. Dopo i risultati positivi registrati in particolare nel periodo 1992-1995, l'esercizio 1995 si era chiuso con un utile netto di 85 milioni di ITL (0,085 milioni di EUR).

Nel marzo 1997, dopo che il bilancio 1996 aveva evidenziato una perdita di 21 miliardi di ITL (11,2 milioni di EUR), Itainvest ha avviato immediatamente un auditing che ha fatto emergere taluni errori di gestione, in particolar modo nell'acquisizione e gestione delle commesse ricevute nel dicembre 1995.

Nel febbraio 1998, una valutazione patrimoniale dell'impresa al 30 novembre 1997 ha evidenziato perdite per 81,9 miliardi di ITL (42,3 milioni di EUR) ed ha condotto alla revoca dell'amministratore delegato dell'INMA e all'avvio di un'azione di responsabilità civile nei suoi confronti. Si è quindi deciso di coprire le perdite e di fare eseguire un nuovo auditing, in vista dell'integrazione del cantiere INMA nell'altro cantiere di cui Itainvest è azionista, ossia Nuovo Cantiere Apuania (NCA).

Nel giugno 1998, l'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti ha preso atto del parere negativo del consulente sull'integrazione con NCA ed ha confermato la decisione di febbraio, riguardante la copertura delle perdite dell'esercizio 1997 che nel frattempo erano salite a 103 miliardi di ITL (55,3 milioni di EUR).

In seguito al parere negativo del consulente sull'integrazione con NCA, è stato pubblicato un invito a manifestare interesse per l'acquisto del cantiere. Delle varie offerte pervenute nel giugno 1998 è risultato che soltanto una poteva essere presa in considerazione. Ma una volta emersa la reale situazione dell'impresa è apparsa compromessa ogni possibilità di dismissione e finalmente il 6 novembre 1998 l'assemblea generale degli azionisti decideva la messa in liquidazione del cantiere e nominava un liquidatore incaricato di portare a termine le commesse in corso, tenuto conto del loro avanzato stato di realizzazione e per evitare i maggiori danni che sarebbero derivati dall'improvvisa chiusura del cantiere, anche per la perdita dei contributi richiesti per tali contratti. Gli oneri che sarebbero derivati ad Itainvest erano stimati complessivamente in circa 325-350 miliardi di ITL (168-181 milioni di EUR), tenuto conto, innanzitutto, delle obbligazioni assunte da Itainvest per le due commesse in corso (Tirrenia e Finanziaria Marittima Stolt-Nielsen), sotto forma di garanzie di buona esecuzione e di garanzie per commesse precedenti (Corsica Ferries e Pugliola); tenuto conto, inoltre, delle garanzie per la gestione corrente così articolate:

	Miliardi di ITL	Milioni di EUR
Commesse precedenti	32,440	16,753
Esecuzione commesse dicembre 1995	175,915	90,852
Gestione corrente	15,510	8,010
Totale	223,865	115,616

Tenuto conto, infine, dell'esposizione di Itainvest per altre obbligazioni o danni eventuali.

- (13) Con riferimento all'affermazione della Commissione che le commesse degli ultimi anni per la costruzione di nuove navi provenivano da società di armatori controllate totalmente o parzialmente da INMA, le autorità italiane hanno osservato quanto segue. La società Tellaro di Navigazione (in liquidazione dal 28 giugno 1999) non è più operativa e le cinque navi ordinate non sono mai state costruite. La società Pugliola è subentrata ad altro armatore risultato inadempiente che aveva ordinato due navi al cantiere. La prima delle due navi è stata rivenduta alle condizioni normali del mercato ad un operatore privato e la seconda è stata affittata «a scafo nudo» dallo stesso operatore che ne acquisirà direttamente la proprietà entro il 2000. Corsica Ferries è una società francese completamente autonoma e indipendente da INMA. INMA ha soltanto partecipato, come azionista di minoranza, al capitale di due società controllate di Corsica Ferries, che hanno a loro volta commissionato ciascuna la costruzione di una nave passeggeri. La prima quota di partecipazione è stata ceduta nel 1998 mentre la seconda verrà ceduta entro il 2000.
- (14) In conclusione, le autorità italiane considerano che Itainvest abbia dunque agito nella maniera più idonea, valutando in maniera approfondita la crisi in cui si trovava l'impresa, riducendo al minimo i costi potenziali derivanti dalle garanzie assunte e in modo da conseguire il miglior realizzo possibile dalla dismissione delle attività della società. Itainvest avrebbe quindi operato come qualsiasi azionista privato, cercando innanzitutto di minimizzare le sue perdite e in definitiva, non appena constatata l'effettiva impossibilità di vendere l'impresa, malgrado tali sforzi, decidendo immediatamente di metterla in liquidazione.
- (15) Tali interventi finanziari non rivestono dunque il carattere di aiuto di Stato dato che l'articolo 1, lettera d), della direttiva 90/684/CE esclude dalla nozione di aiuto le misure di finanziamento messe in atto dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione e di riparazione navale da essi controllate direttamente o indirettamente che sono considerate capitale di rischio, messo a disposizione di una società secondo la prassi normale in una economia di mercato.

- (16) Inoltre, come risulta dalla comunicazione agli Stati membri sulla «Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alla imprese pubbliche dell'industria manifatturiera»⁽⁹⁾, la Commissione dà per acquisito che la razionalità economica delle decisioni operate da un azionista pubblico, e quindi la coerenza con il principio dell'investitore privato, va apprezzata in ragione della situazione esistente nel momento in cui la decisione di finanziamento è adottata.
- (17) È del pari acquisito che una società può ugualmente, «per un periodo limitato, sopportare le perdite di una delle sue società controllate allo scopo di consentire la cessazione dell'attività di quest'ultima nelle migliori condizioni. Simili decisioni possono essere motivate non soltanto dalla probabilità di ricavare un profitto materiale indiretto, ma anche da altre considerazioni, quali la salvaguardia dell'immagine del gruppo o il riorientamento delle sue attività»⁽¹⁰⁾.
- (18) La Commissione riconosce inoltre che in materia di aiuti di Stato essa non deve applicare «le norme in modo dogmatico e dottrinale» e che ogni decisione di investimento comporta necessariamente un ampio margine di valutazione purché «i rischi siano adeguatamente ed obiettivamente valutati e scontati al momento della decisione di investimento, così come farebbe un investitore privato»⁽¹¹⁾.

V. VALUTAZIONE

- (19) Trattandosi di un'impresa di costruzione e di riparazione navale gli aiuti contestati devono essere esaminati alla luce della direttiva 90/684/CE e del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale⁽¹²⁾.
- (20) Per quanto riguarda gli aiuti alla produzione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/684/CE, nonché gli aiuti agli investimenti ai quali si applica l'articolo 6, concessi dal governo italiano, la Commissione ha potuto constatare, dopo aver analizzato la ripartizione esatta degli aiuti concessi dal 1987, che tali aiuti erano conformi alle disposizioni delle leggi italiane n. 599/1982 (per il periodo 1981-1983), n. 111/1985 (per il periodo 1984-1986), n. 234/1989 (per il periodo 1977-1990) e n. 132/1994 (per il periodo 1991-1998). Tali regimi di aiuto erano stati autorizzati dalla Commissione. In effetti, le leggi in questione prevedevano aiuti agli investimenti la cui intensità massima variava fra il 20 % e il 40 % dell'investimento, a condizione che questo fosse collegato ad un piano di ristrutturazione. Il cantiere INMA ha attuato fra il 1982 e il 1998 una ristrutturazione che ha comportato una riduzione dei dipendenti del 65 %, di cui il 50 % fra il 1982 e il 1992. Nel periodo 1987-1998 sono stati concessi, in relazione ad investimenti per 49,3 miliardi di ITL (25,5 milioni di EUR), aiuti per investimenti per 9,1 miliardi di ITL (4,7 milioni di EUR), pari ad un'intensità media del 18,5 % nel periodo in questione. L'applicazione dei regimi di aiuti non doveva formare oggetto di notifica individuale preventiva. La Commissione rileva tuttavia che, ammesso che la lettura degli importi esposti nei bilanci dell'impresa abbia potuto ingenerare una certa confusione, dovuta anche in gran parte ai ritardi dei pagamenti, imputabili allo scarto temporale tra l'entrata in vigore delle regole comunitarie e l'effettiva esecuzione delle relative misure nazionali e tenuto conto del fatto che gli aiuti sono stati corrisposti in massima parte dopo la realizzazione degli investimenti, resta il fatto che gli aiuti agli investimenti che suscitavano le sue riserve avrebbero dovuto formare oggetto di una notifica a posteriori nell'ambito della procedura di vigilanza prevista dall'articolo 12 della direttiva 90/684/CE, in particolare mediante lo schema n. 3 dell'allegato della direttiva. Per quanto riguarda gli aiuti per i contratti la Commissione constata che l'insieme dei contratti che ne hanno beneficiato sono conformi a quelli che hanno formato oggetto dei vari rapporti di monitoraggio. Essa rileva tuttavia che per i contratti di costruzione navale C 4138 e C 4139 per l'armatore Pugliola-Stargas, C 4248 e C 4249 per Corsica Ferries e C 4260, C 4261 e C 4262 per Stolt-Nielsen, è stato o sarà accordato il tasso di aiuto massimo in vigore alla data della firma dei contratti previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/684/CE.
- (21) Gli interventi del gruppo pubblico Itainvest in quanto società madre nei riguardi della sua controllata INMA devono essere valutati in base al regolamento (CE) n. 1540/98. L'articolo 1 di tale regolamento precisa che: «Fino al 31 dicembre 2000 gli aiuti alla produzione a favore di contratti di

⁽⁹⁾ GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3, punto 28. Tale comunicazione, annullata con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 giugno 1993, causa C-325/91, Repubblica francese/Commissione (Racc. 1993, pag. I-3283) è stata nuovamente adottata dalla Commissione, con le opportune modifiche, in seguito all'adozione della direttiva 93/84/CE (GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16).

⁽¹⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 21 marzo 1991, causa C-303/88, Repubblica italiana/Commissione Racc. 1991, pag. I-1433, punto 21 della motivazione.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 9, punti 28 e 29 della comunicazione.

⁽¹²⁾ GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

costruzione e trasformazione di navi, ma non a favore della riparazione navale, possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l'importo totale dell'aiuto accordato ad un singolo contratto (compreso l'equivalente sovvenzione di qualsiasi aiuto concesso all'armatore o a terzi) non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell'aiuto. Per i contratti di costruzione navale con valore contrattuale prima dell'aiuto superiore ai 10 milioni di ECU, il massimale è fissato al 9 %; negli altri casi esso è del 4,5 %. L'articolo 5, paragrafo 1, precisa che: «Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, compresi gli apporti di capitale, le remissioni di debiti, i prestiti sovvenzionati, la compensazione di perdite e le garanzie, possono essere considerati in via eccezionale compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino gli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà». In assenza di qualsiasi piano di ristrutturazione legato alla copertura delle perdite, gli interventi di Itainvest non possono essere considerati come aiuti alla ristrutturazione consentiti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98.

- (22) Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹³⁾, al punto 2.1, definiscono gli aiuti per il salvataggio come misure volte a sostenere «temporaneamente un'impresa che si trova in una grave situazione finanziaria caratterizzata da una forte crisi di liquidità o da insolvenza tecnica, per tutto il tempo necessario a compiere un'analisi dei fattori che sono alla base delle difficoltà della società e a mettere a punto un piano destinato a portare rimedio alla situazione» ossia, in altre parole, volte a fornire «un sollievo di breve durata, generalmente per non più di sei mesi, ai problemi finanziari dell'impresa mentre si tenta di trovare una soluzione a lungo termine». Quanto alla forma di tali aiuti, gli orientamenti comunitari, al punto 3.1 precisano che essi devono:
- consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un tasso di interesse equivalente a quello di mercato,
 - limitarsi nel loro ammontare a quanto è necessario per mantenere l'impresa in attività (ad esempio, copertura degli oneri salariali, dell'approvvigionamento corrente),
 - essere versati soltanto per il periodo necessario (di regola non più di sei mesi) alla definizione delle misure di risanamento necessarie e realizzabili,
 - essere motivati da acute difficoltà sociali e non avere effetti negativi ingiustificabili sulla situazione industriale in altri Stati membri.»
- (23) La Commissione constata anzitutto alla luce della sua decisione del 17 luglio 1996 nei riguardi del gruppo Gepi ⁽¹⁴⁾ che il cantiere INMA faceva parte delle 23 società di cui la holding doveva imperativamente disfarsi per soddisfare le condizioni di rifinanziamento del gruppo sotto la nuova denominazione Itainvest. Un limite di stanziamento di 360 miliardi di ITL (185,9 milioni di EUR) era stato del resto fissato per questa liquidazione che doveva concludersi normalmente entro il 31 dicembre 1996, e al più tardi il 31 dicembre 1997. Tutti gli interventi sotto forma di apporti diretti di fondi a favore di INMA, ai quali fa riferimento la suddetta decisione, sono stati operati a partire dal giugno 1997 sulla base delle prime perdite constatate sui conti del 1996 e non fanno comunque parte dello stanziamento di 360 miliardi di ITL (185,9 milioni di EUR). Tali interventi non hanno dunque formato oggetto di notifica. La Commissione ne è stata informata soltanto in occasione di una riunione fra i suoi servizi e le autorità italiane del settembre 1998.
- (24) Le autorità italiane imputano le difficoltà riscontrate dal cantiere a partire dal 1996 ad errori di gestione delle commesse «Stolt Nielsen» e «Tirrenia» ricevute nel dicembre 1995. La Commissione deve constatare, tuttavia, che la buona esecuzione di queste commesse era stata garantita da Itainvest per un totale di 42 miliardi di ITL (21,7 milioni di EUR) fin dal marzo 1996. Risulta dunque, alla lettura delle varie operazioni di finanziamento necessarie per l'esecuzione delle commesse in corso, che nessuna anticipazione di fondi da parte di enti finanziari avrebbe potuto essere accordata senza una garanzia di Itainvest, quindi senza ricorrere a fondi pubblici.
- (25) Tali garanzie configuravano già degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, poiché, come ha indicato la Commissione nella sua comunicazione agli Stati membri del 1993: «Solo valutando le garanzie al momento della loro concessione è possibile individuarne tutti gli effetti reali o potenziali sulla concorrenza. Il fatto di ricevere una garanzia, anche senza doversene avvalere, può infatti permettere ad un'impresa di proseguire l'attività, eliminando dal mercato le imprese concorrenti che non abbiano beneficiato di agevolazioni analoghe» ⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

⁽¹⁴⁾ GU C 5 del 9.1.1997, pag. 3.

⁽¹⁵⁾ Cfr. nota 9, punto 38, della comunicazione.

- (26) Se le autorità italiane intendono giustificare l'intervento di Itainvest sotto forma di copertura di perdite, in quanto meno oneroso rispetto agli obblighi derivanti da obbligazioni sotto forma di garanzia, occorre sottolineare che tali obbligazioni costituiscono fin dall'inizio un aiuto non notificato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e rientrano nella nozione di aiuti di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1540/98. Trattandosi dunque di garanzie direttamente legate al costo delle navi esse dovevano essere incluse nel calcolo del tasso massimo degli aiuti a favore di un contratto, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/684/CE, concessi nel quadro della legge italiana n. 132/1994 e approvati dalla Commissione ⁽¹⁶⁾. Secondo le informazioni fornite dal governo italiano il 16 aprile 1996 nell'ambito della procedura di vigilanza prevista dall'articolo 12 della direttiva 90/684/CE, alle commesse «Stolt Nielsen» (6 navi) e «Tirrenia» (2 navi) sarebbe concesso anche un aiuto del 9 % sotto forma di contributo versato dal ministero competente e il tasso massimo di aiuto consentito sarebbe così superato.
- (27) Per quanto riguarda la commessa «Tirrenia» va rilevato che le due navi non costituiscono commesse dirette bensì lavori di costruzione per conto terzi, ossia per conto del cantiere navale Ferrari che beneficiava per suo conto di sovvenzioni del governo italiano. Poiché la costruzione di queste due navi ha già beneficiato di garanzie a livello del cantiere INMA, il cumulo delle due misure (aiuti ai contratti e garanzie) supera il massimale del 9 % del prezzo contrattuale prima dell'aiuto. D'altra parte verosimilmente la costruzione di queste due navi non era in pratica ancora iniziata alla fine del 1996 poiché alla fine del 1997 lo stato di avanzamento dei lavori era soltanto del 45,5 % e rispettivamente del 28 %.
- (28) Le autorità italiane sostengono che la prima indicazione sulle perdite registrate da INMA (21 miliardi di ITL) è emersa nel maggio 1997 nell'assemblea generale degli azionisti, la quale ha deciso quindi di chiedere un auditing sulla situazione esatta del cantiere. Tale perdita risultava dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1996 ed è difficile accettare senza obiezioni l'asserzione delle autorità italiane secondo cui il disavanzo improvviso sarebbe unicamente imputabile alla gestione delle commesse assunte nel dicembre 1995. Tanto più che nella presentazione del bilancio dell'esercizio 1996 era chiaramente indicato che le commesse «Stolt Nielsen» e «Tirrenia» non avevano contribuito in maniera sostanziale ai risultati di tale esercizio contabile.
- (29) Si deve dunque constatare che la cattiva situazione dell'impresa sussisteva già in data anteriore ed era stata causata da altre commesse. A questo riguardo la Commissione rileva che le due commesse Corsica Ferries I e Corsica Ferries II, che pure avevano fatto oggetto di garanzie di Itainvest, a favore dei costruttori, due società di armatori di cui INMA deteneva rispettivamente il 49 % e il 51 % del capitale, sono state effettivamente eseguite nel 1996. Le informazioni fornite dalle autorità italiane indicano che fra le varie obbligazioni di Itainvest nei riguardi di INMA figurano, per queste due navi, una garanzia decennale di mobilizzo di credito, collegata alla commessa per un importo di 32,440 miliardi di ITL (16,7 milioni di EUR). Poiché le due navi sono già state consegnate e il prezzo, in linea di massima, deve quindi essere già stato pagato, la Commissione deve constatare che i crediti garantiti in questione sono stati utilizzati nella gestione globale del cantiere. Poiché le garanzie sono state concesse mediante fondi pubblici, si tratta di aiuti di Stato assimilabili ad aiuti al funzionamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1540/98 e dovevano dunque essere inclusi nel massimale degli aiuti per i contratti e ridurre di conseguenza il livello degli aiuti concessi dal governo italiano. Ciò non si è verificato visto che, secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, il ministero competente ha accordato il 9 % del valore contrattuale prima degli aiuti per tutte le navi già consegnate, ossia il massimo degli aiuti consentiti in base all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/684/CE.
- (30) L'insieme delle constatazioni fatte dalla Commissione sul numero e sull'epoca delle obbligazioni per le quali Itainvest si è portata garante mostra che quest'ultima, in quanto società madre, era strettamente legata alla gestione quotidiana e rischiosa del cantiere INMA. Di conseguenza la Commissione non può ammettere che Itainvest si sia comportata come un investitore privato. Tenuto conto dell'ammontare già elevato delle perdite (21 miliardi di ITL, pari a 11 milioni di EUR) evidenziate nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1996 e di cui l'azionista doveva essere a conoscenza molto prima dell'assemblea generale del maggio 1997, si deve constatare che il cantiere INMA si trovava in stato di insolvenza già a tale data e avrebbe di conseguenza dovuto essere sottoposto a procedura concorsuale.

⁽¹⁶⁾ Cfr. GU C 302 del 9.11.1993, pag. 6; GU C 390 del 31.12.1994, pag. 18; GU C 290 del 3.10.1996, pag. 14 e GU C 50 del 12.2.1998, pag. 5.

- (31) La copertura delle perdite pertanto non può essere considerata come un aiuto per il salvataggio, ai sensi degli orientamenti comunitari in materia, perché non risponde, né nella forma, né nella sostanza, alle condizioni prescritte per essere compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE.
- (32) La Commissione considera, parimenti, che gli apporti finanziari di 21,4 miliardi di ITL nel 1997 e di 103,7 miliardi di ITL nel 1998 costituiscono degli aiuti poiché «sono stati effettuati in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante in condizioni normali di economia di mercato», il che significa «di norma che la struttura e le prospettive future dell'impresa sono tali da non permettere di attendersi, entro un lasso di tempo ragionevole, un rendimento normale dell'investimento con riferimento ad un'impresa privata comparabile (sotto forma di dividendi o di incremento di valore del capitale)»⁽¹⁷⁾. Le autorità italiane non hanno dimostrato che l'apporto di capitale poteva essere considerato ragionevole e quindi accettabile «per un investitore operante in condizioni normali di economia di mercato», nel senso che «il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'investimento progettato» era «superiore al suo nuovo apporto»⁽¹⁸⁾.
- (33) La Commissione ritiene dunque che la copertura delle perdite del 1997 e del 1998 è stata operata soltanto nell'intento di valorizzare artificialmente il cantiere iniettando capitali a fondo perduto, dato che non è neppure dimostrato che il prezzo di una eventuale vendita del cantiere da parte di Itainvest avrebbe coperto l'ammontare di 120 miliardi di ITL «investito», tenuto conto in particolare della situazione che caratterizza il settore della costruzione navale. È pertanto difficile ritenere che l'intervento possa essere equiparato al comportamento di un'impresa privata, poiché il rendimento dell'investimento era comunque negativo fin dall'inizio.
- (34) La Commissione dubita ugualmente che, preferendo coprire le perdite, Itainvest abbia scelto il costo minore poiché una semplice istanza di fallimento avrebbe in linea di massima l'effetto di far venir meno gli obblighi contrattuali, in particolare quelli riguardanti la commessa «Tirrenia» e di conseguenza di diminuire il costo delle obbligazioni assunte nei riguardi degli armatori, dato che uno degli effetti della procedura è di mettere anzitutto i creditori su un piede di parità e successivamente di privilegiare quelli che hanno realmente anticipato dei fondi, non già quelli che avrebbero diritto ad un indennizzo per mancato adempimento di una clausola contrattuale. Se così non fosse ciò rafforzerebbe ancor più il convincimento della Commissione che gli impegni assunti da Itainvest andavano ben oltre quelli di un investitore privato operante in normali condizioni di mercato. La Commissione rileva inoltre che nel prospetto degli impegni di Itainvest figurano una fidejussione di 22,7 miliardi di ITL (11,7 milioni di EUR) per la commessa «Tirrenia» prestata nel marzo 1998 e una fidejussione di 9 miliardi di ITL (4,6 milioni di EUR) per la commessa «Stolt Nielsen», prestata in marzo-maggio 1998, ossia dopo aver preso, nel mese di febbraio dello stesso anno, la decisione di coprire le perdite INMA, in considerazione della situazione patrimoniale al 30 novembre 1997.
- (35) La copertura delle perdite configura dunque un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98. In assenza di un piano di ristrutturazione comportante una riduzione delle capacità e visto il superamento del massimale degli aiuti al funzionamento autorizzati dalla Commissione, tali misure di aiuto sono incompatibili con il mercato comune sia in base alla direttiva 90/684/CE sia in base al regolamento (CE) 1540/98.

VI. CONCLUSIONI

- (36) La Commissione constata che l'Italia ha illegittimamente concesso garanzie per la costruzione delle navi relative alle commesse «Corsica Ferries», «Pugliola», «Tirrenia» e «Stolt Nielsen» ed ha coperto le perdite del cantiere navale INMA nel 1997-1998, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Le garanzie concesse per la costruzione delle navi avrebbero dovuto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 90/684/CE e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98, essere calcolate entro i limiti del massimale degli aiuti per i singoli contratti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva. Le coperture delle perdite costituiscono aiuti al funzionamento che in base all'articolo 5 della direttiva 90/684/CE dovevano ugualmente essere inclusi nel massimale. In assenza di un piano di ristrutturazione, gli aiuti al funzionamento sotto forma di copertura di perdite sono ugualmente incompatibili con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1540/98. Essi non possono neppure essere considerati aiuti per il salvataggio, a norma degli orientamenti comunitari in materia. Tali aiuti devono dunque essere recuperati,

⁽¹⁷⁾ Cfr. nota 9, punto 35, della comunicazione.

⁽¹⁸⁾ Ibidem.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato concesso dall'Italia tramite la holding pubblica Itainvest al cantiere navale INMA SpA, sotto forma di garanzie per le commesse «Corsica Ferries», «Pugliola», «Stolt-Nielsen» e «Tirrenia» e di copertura delle perdite per un importo di 120,4 miliardi di ITL (62,2 milioni di EUR), è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto di cui all'articolo 1 già illegittimamente concesso al beneficiario.
2. Il recupero ha luogo in conformità alle procedure del diritto nazionale, purché consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. Le somme da recuperare sono maggiorate di interessi, calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale, decorrenti dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità delle somme, fino alla data dell'effettivo recupero.

Articolo 3

Entro il termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione l'Italia comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2000****recante modifica della raccomandazione 98/511/CE sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 1 — Fissazione dei prezzi di interconnessione)***[notificata con il numero C(2000) 651]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽¹⁾, modificato dalla direttiva 98/61/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP) ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il punto 9 della raccomandazione 98/511/CE ⁽⁵⁾ che modifica la raccomandazione 98/195/CE ⁽⁶⁾ sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 1 — Fissazione dei prezzi di interconnessione) indica che la raccomandazione, in particolare le tariffe basate sulla migliore prassi corrente di cui al punto 4 e i dati di cui allegato II, verranno riesaminati dalla Commissione entro il 31 luglio 1999 e aggiornati, ove necessario.
- (2) Come segnalato nella Quinta relazione sull'attuazione del pacchetto di regolamentazione per le telecomunicazioni ⁽⁷⁾, in numerosi Stati membri non sono stati ancora messi in atto adeguati sistemi di contabilità dei costi: pertanto, è opportuno aggiornare all'anno 2000 le gamme di prezzi corrispondenti alla «migliore prassi corrente» della presente raccomandazione.
- (3) Per quanto riguarda la messa in opera del requisito che prevede che i prezzi di interconnessione siano orientati ai costi, i prezzi corrispondenti alla «migliore prassi corrente» forniscono alle autorità nazionali di regolamentazione orientamenti affinché esse possano valutare i prezzi di interconnessione per la terminazione di chiamata proposti dagli operatori notificati come aventi un rilevante potere di mercato, in assenza di adeguate informazioni in materia di contabilità dei costi.
- (4) È opportuno che la prossima revisione della presente raccomandazione, alla fine del 2000, valuti in particolare l'esigenza di proseguire la pubblicazione dei prezzi corrispondenti alla «migliore prassi corrente» e la metodologia impiegata,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La raccomandazione 98/511/CE è così modificata:

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.
⁽²⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37.
⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23.
⁽⁵⁾ GU L 228 del 15.8.1998, pag. 30.
⁽⁶⁾ GU L 73 del 12.3.1998, pag. 42.
⁽⁷⁾ COM (1999) 537.

1) Il punto 4a è sostituito dal seguente:

«4a. Sulla base dei dati di cui all'allegato II della presente raccomandazione, i seguenti prezzi calcolati secondo la migliore prassi corrente sono raccomandati come prezzi di interconnessione massimi a partire dal 1° gennaio 2000:

Prezzi di interconnessione corrispondenti alla migliore prassi corrente

Prezzo di interconnessione secondo la migliore prassi corrente per la terminazione di chiamata a livello LOCALE (cioè ad una centrale locale e per quanto possibile prossima ad una centrale locale)

tra 0,5 e 0,9 cent di euro al minuto (nelle ore di punta)

Prezzo di interconnessione secondo la migliore prassi corrente per l'interconnessione TRANSITO SINGOLO (livello metropolitano)

tra 0,8 e 1,5 cent di euro al minuto (nelle ore di punta)

Prezzo di interconnessione secondo la migliore prassi corrente per l'interconnessione TRANSITO DOPPIO (livello nazionale — oltre 200 km)


tra 1,5 e 1,8 cent di euro al minuto (nelle ore di punta)»

2) Il punto 9 è sostituito dal seguente testo: «La presente raccomandazione, e segnatamente la necessità di proseguire la pubblicazione dei prezzi corrispondenti alla “migliore prassi corrente” e la metodologia impiegata, verrà riesaminata al termine dell'anno 2000.»

3) La figura 1a della sezione 1 dell'allegato II è sostituita dalla seguente:

«Figura 1a:

Prezzi di interconnessione per la terminazione di chiamata (1° novembre 1999)



(1) Tariffe più recenti proposte dall'operatore ma non ancora approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione.»

4) La tabella della sezione 3 dell'allegato II è sostituita dalla tabella allegata alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Tabella

Dati relativi ai costi di interconnessione negli Stati membri (al 1° novembre 1999)

Prezzi di interconnessione al minuto Per una chiamata di 3 minuti (Valori iniziali di base in cent di euro al minuto) IVA esclusa				Cambi in euro	Prezzi di interconnessione in moneta locale, data di applicazione dei prezzi, altre informazioni
Stato membro	Locale	Transito singolo	Transito doppio (2)		
Austria	1,82 (1)	1,82	2,40	13,76	Tariffe a partire dal gennaio 1998 (ATS): — locale = non fornita — regionale = 0,25/min. — nazionale = 0,33/min.
Belgio	1,07	1,80	2,56	40,34	Tariffe a partire dal gennaio 1999 (BEF): — locale = 0,156/chiamata + 0,378/min. — regionale = 0,295/chiamata + 0,628/min. — nazionale = 0,418/chiamata + 0,894/min.
Danimarca (5)	0,84	1,18	1,80	7,434	Prezzi fissati dall'ANR a partire dall'1.10.1999 (DKK/100): — centrale locale = 4/chiamata + 4,9/min. — tandem singolo = 6/chiamata + 6,8/min. — doppio tandem = 6/chiamata + 11,4/min.
Finlandia	1,43 (1)	1,43	2,63-3,28 (3)	5,945	Prezzi a partire dal maggio 1999 (FIM/100): — locale = non fornita — «teledistrict» = 16,5/chiamata + 3/min. — nazionale = «teledistrict» + da 7,15 a 11 al min.
Francia	0,61	1,50	2,23	6,559	Prezzi a partire dal gennaio 1999 (FF/100): — centrale locale = 4,03/min. — tandem singolo = 9,81/min. — doppio tandem (> 200 km) = 14,65/min.
Germania (4)	1,01	1,72-2,17	2,63	1,956	Prezzi a partire dal gennaio 1998 (DEM/100): — urbana = 1,97/min. — Regio 50 = 3,36/min. — Regio 200 = 4,25/min. — nazionale = 5,14/min.
Grecia (*)	1,93 (1)	1,93	2,76	329,3	Prezzi per gli operatori mobili (GRD): — metropolitana = 1,7/chiamata + 5,8/min. — nazionale = 2,4/chiamata + 8,3/min.
Italia (7)	1,00	1,60	2,29	1 936	Prezzi a partire dal luglio 1999 (Lire): — urbana = 19,4/min. — transito singolo = 31/min. — transito doppio = 44,4/min.

Prezzi di interconnessione al minuto Per una chiamata di 3 minuti (Valori iniziali di base in cent di euro al minuto) IVA esclusa				Cambi in euro	Prezzi di interconnessione in moneta locale, data di applicazione dei prezzi, altre informazioni
Stato membro	Locale	Transito singolo	Transito doppio (2)		
Irlanda	1,04	1,60	2,26	0,7876	Prezzi a partire dal 1° dicembre 1998 (IRLP/100): — locale = 0,82/min. — transito singolo = 1,27/min. — transito doppio = 1,78/min.
Lussemburgo	2,25 (1)	2,25	2,25	40,34	Prezzi a partire dal settembre 1998 (Luf): — tutti i livelli: 0,335/chiamata + 0,796/min.
Paesi Bassi (6)	1,00	1,41	1,70	2,204	Prezzi praticati a partire dall'1.7.1998 (Fl/100): — centrale locale = 1,5/chiamata + 1,7/min. — transito singolo = 2,1/chiamata + 2,4/min. — transito doppio = 2,5/chiamata + 2,9/min.
Portogallo	0,99	1,63	2,58	200,5	Prezzi decisi dall'ICP per il 2000 (PTE): — locale = 2/chiamata + 1,32/min. — metropolitana = 2/chiamata + 2,60/min. — nazionale = 2/chiamata + 4,50/min.
Spagna	0,99	1,59	3,07	166,4	Prezzi a partire dal 1° dicembre 1998 (Pts): — locale = 1,65/min. — transito singolo = 2,65/min. — transito doppio = 5,11/min.
Svezia (8)	0,86-0,90	1,16-1,21	1,59-1,67	9,09-8,68	Prezzi a partire dal marzo 1999 (SEK/100): — centrale locale = 4,2/chiamata + 6,4/min. — segmento singolo = 4,9/chiamata + 8,9/min. — segmento doppio = 5,6/chiamata + 12,6/min.
Regno Unito	0,54	0,82	1,71	0,641	Prezzi a partire dal marzo 1999 (£/100): — centrale locale = 0,3472/min. — tandem singolo = 0,5279/min. — doppio tandem (> 200 km) = 1,098/min.

Fonte: Commissione e ANR.

Note

- (1) In Finlandia, Austria, Grecia e Lussemburgo la tariffa minima di interconnessione copre l'interconnessione alla centrale locale pure alla centrale «tandem». La tariffa «locale» è quindi eguale a quella per il «transito singolo».
- (2) La tariffa per il «transito doppio» include una componente calcolata in base alla distanza per i collegamenti superiori ai 200 km.
- (3) In Finlandia, per il «transito doppio» il prezzo varia in base al volume di traffico trasportato.
- (4) In Germania, le quattro zone tariffarie definite in base alla distanza non possono essere convertite con un rapporto di 1:1 nelle tre aree della tabella, definite in base a parametri tecnici. In Germania, l'area tariffaria locale coincide con la cosiddetta «zona urbana», che include sempre svariate reti locali — come ad esempio, le reti delle grandi città. Le interconnessioni a transito singolo, specialmente nelle grandi città, sono instaurate parimenti in questa «zona urbana». Pertanto, in Germania, le interconnessioni della «zona urbana» fanno parte integrante anche dell'area dei servizi di interconnessione a transito singolo. Per quanto riguarda la zona «Regio200», sono instaurate anche interconnessioni a transito doppio. Così, a parte le interconnessioni nazionali, i servizi di interconnessione «Regio200» fanno parte integrante anche dell'area dei servizi di interconnessione a transito doppio.
- (5) L'ANR della Danimarca ha fissato nuove tariffe a partire dal 1° ottobre 1999. Tuttavia, l'Ufficio per i reclami nel settore delle telecomunicazioni sta attualmente riesaminando queste nuove tariffe a seguito di un ricorso contro la decisione dell'ANR; pertanto, queste cifre non sono state impiegate a fini del calcolo della migliore prassi corrente per l'anno 2000 (le tariffe precedentemente in vigore, dal 15 agosto 1999, erano le seguenti: locale = 0,93 cent di euro al minuto, transito singolo = 1,67 cent di euro al minuto, transito doppio = 1,91 cent di euro al minuto).
- (6) Attualmente l'OPTA sta decidendo le tariffe definitive per il periodo 1° luglio 1998 — 1° luglio 1999, e le tariffe preliminari per il periodo 1° luglio 1999 — 1° luglio 2000. Fino a che non sono determinate queste tariffe preliminari, KPN dovrà offrire le tariffe citate nella tabella — vale a dire le tariffe preliminari per il periodo 1° luglio 1998 — 1° luglio 1999, determinate dall'OPTA lo scorso anno.
- (7) Tariffe preliminari definite dall'ANR italiana in attesa della decisione definitiva.
- (8) La gamma dei prezzi riflette le significative fluttuazioni della valuta verificatesi in Svezia dal momento in cui sono state fissate le nuove tariffe (marzo 1999) fino al novembre 1999. Ai fini del calcolo della migliore prassi corrente sono state impiegate le cifre più basse.
- (*) Tariffe non ancora approvate dall'autorità nazionale di regolamentazione.

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 337 del 30 dicembre 1999)

A pagina 27, allegato IV, tabella 1, nel titolo della prima colonna e nelle sei righe della seconda colonna «EUR»:

anziché: «(SL)»,

leggi: «(GT)»;

anziché: «/SL»,

leggi: «/GT».

Rettifica della decisione 2000/139/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, recante nomina di un membro supplente e di un membro titolare tedeschi del Comitato delle regioni

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 47 del 19 febbraio 2000)

A pagina 27, articolo unico, prima riga:

anziché: «La sig.ra Helma Kuhn-Theis è nominata...»,

leggi: «La sig.ra Helma Kuhn-Theis è nominata...».
